

Civile Ord. Sez. 2 Num. 28170 Anno 2023

Presidente: BERTUZZI MARIO

Relatore: CAPONI REMO

Data pubblicazione: 06/10/2023



Ordinanza

sul ricorso iscritto al n. 9368/2022 proposto da:

██████████ difeso da se stesso;

-ricorrente-

contro

Ministero della Giustizia, difeso dall'Avvocatura generale dello Stato;

-resistente-

avverso l'ordinanza del Tribunale di Parma n. 4833/2021 depositata il 24/03/2022.

Ascoltata la relazione del consigliere Remo Caponi nella camera di consiglio del 26/09/2023.

Fatti di causa

Nel 2021 l'avv. ██████████ difensore di sé medesimo, conveniva dinanzi al Tribunale di Parma il Ministero della Giustizia, rimasto poi contumace, in opposizione a decreto di pagamento (art. 84 e 170 d.p.r. 115/2002, art. 15 d.lgs. 150/2011) occasionato dal disconoscimento del compenso per la fase istruttoria o dibattimentale, quale

difensore di persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato in procedimento penale presso il Tribunale di Parma. L'opposizione veniva rigettata.

Ricorre in cassazione l'avvocato con un motivo, illustrato da memoria. Deposita atto di costituzione il Ministero della Giustizia.

Ragioni della decisione

1. - Con il ricorso in cassazione si censura il disconoscimento del compenso per la fase istruttoria o dibattimentale. Si deduce la violazione degli artt. 12 co. 3 lett. c) d.m. 55/2014 (attività penale), nonché degli artt. 91 c.p.c. e 2233 co. 2 c.c.

Censurato è il ragionamento con il quale si è ritenuto di liquidare la sola fase di studio, poiché nel caso di specie il difensore ha partecipato ad una sola udienza in cui è stato aperto il dibattimento e sono state ammesse le prove con rinvio ad altra data per l'inizio dell'istruttoria essendosi quindi «consumata l'attività difensiva [...] in una fase antecedente e preliminare rispetto alla fase istruttoria».

2. - Il ricorso è fondato.

In relazione all'attività penale, l'art. 12 co. 3 lett. c) d.m. 55/2014 prevede che per fase istruttoria o dibattimentale si intende esemplificativamente: le richieste, gli scritti, le partecipazioni o assistenze relative ad atti ed attività istruttorie procedurali o processuali anche preliminari, rese anche in udienze pubbliche o in camera di consiglio, che sono funzionali alla ricerca di mezzi di prova, alla formazione della prova, comprese liste, citazioni e le relative notificazioni, l'esame dei consulenti, testimoni, indagati o imputati di reato connesso o collegato.

Ne segue che la fase istruttoria è difficilmente ineludibile (cfr. tra l'altro il riferimento ad ogni attività procedimentale o processuale, anche di carattere preliminare), per tacere che nel caso di specie si è

svolta un'udienza. In questo senso, Cass. 3889/2023, tra le altre. Ineludibile è pertanto la correlativa remunerazione.

3. Il ricorso è accolto, il provvedimento impugnato è cassato, la causa è rinviata al Tribunale di Parma, in persona di diverso magistrato, cui è demandata altresì la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato, rinvia la causa alla Tribunale di Parma, in persona di diverso magistrato, cui demanda altresì la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 26/09/2023.